

“ Lire 50 nei comuni da 3000 a 10,000 abitanti;

“ Lire 70 nei comuni da 10,000 a 60,000 abitanti;

“ Lire 100 nei comuni da 60,000 a 200,000 abitanti;

“ Lire 150 nei comuni da 200,000 abitanti in sopra.

“ (Il resto come nel disegno della Commissione). ”

La metto a partito. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvata).

Viene ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Zucconi, parimente non accettato dal Governo nè dalla Commissione e che è concepito in questi termini:

“ Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti eccettuati:

1° tutti gli elettori iscritti per il solo titolo di cui alla prima parte dell'articolo 2 e all'articolo 100 della legge 25 settembre 1882, n. 999;

2° gli interdetti, ecc., il resto come nel disegno della Commissione. ”

Lo pongo a partito.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Rimane l'aggiunta dell'onorevole Florenzano, così concepita:

“ Sono ineleggibili contemporaneamente i parenti in linea diretta ed i fratelli germani. ”

La Commissione e il Governo non accettano quest'aggiunta.

La pongo a partito.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Rileggo ora l'articolo 9 com'è modificato dalla Commissione d'accordo col Governo:

“ Art. 9. *Eleggibilità*. — Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate, i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffici.

“ Sono ineleggibili: gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza; coloro che ricevono uno stipendio

o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione; coloro che hanno lite vertente col comune; coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese, aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo. ”

Pongo a partito quest'articolo 9.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Leggo ora l'articolo 10:

“ Oltre i casi previsti dall'articolo 26 della legge 20 marzo 1865, allegato A, non sono nè elettori nè eleggibili:

a) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia, finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale;

“ Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti della ammonizione e della sorveglianza;

c) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 834 del Codice di procedura penale;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità. ”

Costa Andrea. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio.

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Guglielmi.

Guglielmi. Farò due sole osservazioni.

In primo luogo, siccome l'articolo 26 della legge attuale, che si dichiara espressamente mantenersi in vigore, dice in generale indegni “ quelli che furono condannati a pene criminali se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto,